



NORME E DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE.

\$

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Con l'applicazione della legge 05 agosto 1981, n°416, la disciplina dell'attività di rivendita di giornali quotidiani e periodici viene ad essere ricompresa nella più generale normativa sul commercio, sottraendo ad editori e rivenditori la facoltà di realizzare la rete di distribuzione in funzione dei rispettivi interessi all'interno di un contratto di fornitura in esclusiva.

Infatti, l'art.14 della citata legge, così come modificato dall'art. 7 della legge 25/02/1987, n°67, attribuisce alle Regioni il compito di elaborare indirizzi per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita, ed ai Comuni la competenza del rilascio delle autorizzazioni, sulla base dei limiti numerici e dei criteri individuati dai piani comunali di localizzazione.

La Regione Siciliana con D.A. del 02/06/1989 ha formulato specifiche direttive che i Comuni dovranno rispettare al fine di dotarsi dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici.

In breve, tali direttive sottolineano la necessità di tener conto della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle diverse zone del territorio comunale, dell'entità delle vendite nell'ultimo biennio, del numero delle rivendite esistenti, e la loro ubicazione nell'ambito di ciascuna zona comunale.

Bisogna tener conto, altresì, delle aree di nuova edificazione residenziale, industriale, delle aree rurali e montane, e della necessità di esaminare la struttura e la densità della popolazione residente, popolazione fluttuante e del flusso turistico.

La Regione, dopo aver indicato gli elementi sui quali basare la redazione dello strumento in parola, sottolinea che si dovrà rispettare un rapporto minimo tra punti di vendita e famiglie residenti non



COMUNE DI MASCALI

C.A.P. 95016

PROVINCIA DI CATANIA

2

inferiori a 900 per ogni punto di vendita.

La corretta applicazione di tali direttive presuppone una adeguata analisi delle caratteristiche territoriali e demografiche del Comune, al fine di accertare la presumibile capacità di domanda da parte dei potenziali utenti, e le modalità più opportune di evoluzione della rete di distribuzione, per la migliore soddisfazione della predetta domanda.

In relazione a ciò, è necessario premettere che il territorio comunale di Mascali si estende dal mare alla montagna su una superficie di Kmq. 37,68.

Su detto territorio insistono una pluralità di centri abitati estremamente differenti tra loro per caratteristiche sociali, economiche e per abitudini di consumo.

In particolare, esistono, oltre al centro urbano del capoluogo, n°10 frazioni sparse su tutto il territorio comunale spesso molto distanti tra loro; con strade di collocamento a volte disagiati e tale da non determinare flussi veicolari obbligatori verso il centro di Mascali. In sostanza, il capoluogo del Comune non costituisce il polo di attrazione commerciale di tutte le frazioni; anzi molte di esse cercano di affermare nel campo un certo grado di autonomia.

Alla luce delle indicazioni emerse dallo studio analitico della realtà socio-economica del territorio, ed in particolare delle rilevazioni delle caratteristiche geografiche, urbanistiche, reddituali e turistiche, appare opportuno, in analogia a quanto effettuato nell'ambito del piano commerciale Comunale, suddividere il territorio in quattro zone:

- Zona "1" (Mascali Centro e Carrabba) famiglie numero 1.971
- Zona "2" (Fondachello e S. Anna) - Zona di sviluppo turistico balneare - Distanza da Mascali centro da Km 2,00 a Km 4,00 Famiglie numero 290
- Zona "3" (Nunziata, S.Venera, Portosalvo, S.Antonino e Tagliaborsa) Distanza da Mascali centro da Km 2,00 a Km 8,00 Famiglie numero 1.019



COMUNE DI MASCALI

C.A.P. 95016

PROVINCIA DI CATANIA

3

- Zona "4" (Puntalazzo e Montargano) - Zona di sviluppo turistico col
linare e montano - distanza da Mascali centro Km 12,00
Famiglie numero 196

Per un totale di famiglie di numero 3.476

Detta articolazione del territorio Comunale per zone omogenee, basata sulla diversità delle realtà sociali ed insediative esistenti, vincola la stessa rete di distribuzione e vendita dei giornali quotidiani e periodici, dovendo quest'ultima essere adottata in funzione della diversa capacità di domanda delle varie zone.

In sostanza, i criteri di localizzazione dei punti di vendita, di cui all'art. 4 del Decreto Assessoriale del 02.06.1989, devono essere valutati separatamente per ciascuna zona.

Pertanto, considerando che in base al citato articolo 4 il numero ottimale di punti di vendita può essere determinato attraverso il rapporto di un punto di vendita per 900 famiglie, in tutto il territorio Comunale risultano autorizzabili numero 3,86 punti di vendita, posto che, come già detto, le famiglie sono attualmente 3.476.

Potendosi procedere, per evidenti criteri di ragionevolezza, ad un arrotondamento a numero 4 punti di vendita ottimale, si ottiene tale risultato:

- Attualmente esistono tre rivendite stabili tutte di tipo promiscuo e nella zona "1", di cui due a Mascali centro e l'altra a Carrabba; Questa zona deve considerarsi saturata e non in grado di assorbire nel futuro prossimo un eventuale nuovo punto di vendita.
- Tranne una rivendita stagionale in località Fondachello (zona "2"), non esistono attualmente sul territorio Comunale altri punti di vendita di giornali quotidiani e periodici e nessuna nuova localizzazione si è avuta nell'ultimo biennio.
- E' opportuno che l'ulteriore punto di vendita ammissibile, in base al numero ottimale in precedenza individuato, venga allocato nella zona "3" preferibilmente in località Nunziata che, per la sua dimensione demografica e per la posizione baricentrica appare il sito più idoneo a garantire il migliore soddisfacimento della domanda re



lativa alla zona "3".

Diverse sono le considerazioni che debbono essere svolte in relazione alla possibilità di rilasciare autorizzazioni temporanee (non superiori a 4 mesi) nelle zone turistiche del territorio Comunale.

In proposito, va precisato che, considerata la posizione geografica del Comune, lo stesso costituisce un importante punto di riferimento turistico del comprensorio, anche per la vicinanza con i Comuni di Giardini Naxos e Taormina.

Senza dubbio il periodo di maggiore afflusso turistico, sia di transito che stazionante, si verifica nel periodo estivo ed interessa maggiormente le frazioni balneari di Fondachello e S. Anna e montane di Puntalazzo e Montargano che, in seguito ad una imponente espansione urbanistica, sono divenuti veri e propri centri di soggiorno estivo.

Notevole rilevanza assume anche il periodo invernale, poichè la strada statale 114 ed alcune strade provinciali che attraversano il territorio Comunale, costituiscono percorsi obbligati per l'accesso alla stazione sciistica dell'Etna nord.

Significativo, altresì, è in questo Comune il fenomeno della popolazione fluttuante, che è legato soprattutto al flusso turistico estivo nelle zone a mare e alle numerose manifestazioni turistico-popolari e religiose, quali quelle che si svolgono in occasione delle ricorrenze del Santo Patrono e dei Santi venerati nelle varie frazioni, nonché quelle organizzate dalle associazioni sportive e turistiche (Pro-loco) e rappresentate da tornei, sagre, mostre ecc.

L'entità delle presenze turistiche nelle anzidette località è tale da giustificare la possibilità di consentire nelle zone "2" e "4", la presenza di rivendite stagionali, senza la fissazione di alcun limite o parametro se non quello della distanza minima fissata in ml. 350.



NORME E DIRETTIVE

ART. 1

(Riferimenti legislativi e regolamentari)

Le presenti norme e direttive trovano fondamento:

- a) nell'art. 7 della legge statale 25.02.1987, n° 67, che ha sostituito l'art. 14 della precedente legge 05.08.1981, n° 416, che disciplina la materia relativa ai piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici;
- b) nel Decreto dell'Assessorato Regionale della cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca del 02.06.1989.

ART. 2

(Durata del piano)

Il piano non ha limiti temporali di efficacia. Entrerà in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge.

ART. 3

(Autorizzazione Comunale)

Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per la vendita di giornali quotidiani e periodici è subordinato all'osservanza del disposto di cui ai successivi articoli ed al possesso, da parte del richiedente, dei seguenti requisiti:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) godere dei diritti politici;
- c) avere la residenza nel Comune;
- d) non prestare la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze di altri;
- e) non essere iscritto in Albi professionali;

Nell'istanza devono essere indicati i seguenti elementi:

- 1) l'ubicazione dell'esercizio;
- 2) dimostrazione documentale della disponibilità dei locali;
- 3) l'eventuale titolarità di altra autorizzazione all'attività di vendita di giornali e riviste e/o di altra autorizzazione all'esercizio di attività di commercio al dettaglio;



COMUNE DI MASCALI

C.A.P. 95016

PROVINCIA DI CATANIA

6

4) gli estremi del certificato di iscrizione del richiedente al R.E.C. La titolarità dell'autorizzazione citata abilita all'esercizio della ri vendita di giornali e riviste secondo quanto indicato all'art.6 del D.A. 02.06.89 che riprende al riguardo l'art.7 della legge 25.2.87.

ART. 4

(Requisiti e pareri)

Il richiedente l'autorizzazione deve risultare essere iscritto al R.E.C. per la rivendita di giornali e riviste (tab.XIV).

Il Sindaco è tenuto ad acquisire preventivamente il parere previsto dall'art.6 del D.A. Regione Sicilia del 02.06.89.

ART. 5

(Superficie minima)

La superficie minima degli esercizi commerciali adibiti alla vendita al minuto di giornali e riviste (tab.XIV) deve essere almeno pari a mq.30, se l'attività svolta comprende anche altre tabelle merceologiche o altre specifiche attività rientranti nella tabella (XIV),mq.20 se viene esercitata in forma esclusiva.

Nessun limite di superficie è posto per le autorizzazioni stagionali e per le rivendite esercitate in edicole.

ART. 6

(Distanza minima fra rivendite)


L'autorizzazione Amministrativa per qualsivoglia rivendita non potrà essere comunque rilasciata, fatti salvi gli altri disposti se non in presenza di una distanza minima stradale con altri punti fissi di ri vendita di ml. 350, calcolati per il percorso più breve.

ART. 7

(Autorizzazioni stagionali)

In considerazione del flusso turistico e della popolazione fluttuante nel territorio Comunale, si prevede la possibilità di rilasciare autorizzazioni stagionali nel periodo estivo, limitatamente a due li cenze nella zona 2 ed una licenza nella zona 4.

Il rilascio delle suddette autorizzazioni resta comunque sottoposto alla distanza minima che deve esistere tra le edicole in at-



COMUNE DI MASCALI

C.A.P. 95016

PROVINCIA DI CATANIA

7

to e quelle da autorizzare, che viene fissata in ml. 350 e per il percorso più breve.

Il richiedente deve avere i requisiti esposti nel precedente art. 3. Per esercizio stagionale s'intende, nel presente regolamento, quello svolto per un periodo massimo di 4 mesi compresi tra maggio e ottobre di ogni anno.

Tali autorizzazioni stagionali possono essere rinnovate ed hanno la precedenza, all'atto del rinnovo annuale, su eventuali altre richieste stagionali che siano in concorrenza con quelle rilasciate nell'anno precedente e per le quali si chiede il rinnovo, entro il mese di marzo.

ART. 8

(Trasferimento dell'esercizio)

La richiesta di trasferimento della rivendita potrà essere accolta in presenza delle condizioni di cui all'art. 6 del presente piano, semprechè non venga alterata la distribuzione ottimale di esercizi nelle varie zone del Comune.

ART. 9

(Trasferimento della titolarità)

In caso di richiesta di subingresso nell'attività di rivendita di giornali quotidiani e periodici verranno applicate le medesime norme della legge sul commercio relative alla fattispecie in questione, fatto naturalmente salvo il possesso, da parte del richiedente, dei particolari requisiti indicati al precedente art. 3.

La limitazione alla localizzazione di nuovi punti vendita non tiene conto in ogni caso di eventuali altre disponibilità che si potessero verificare per cessazione di esercizi esistenti.

In tale eventualità la disponibilità creatasi si potrà sempre riutilizzare nell'ambito della stessa zona ove esisteva l'esercizio cessato e nel rispetto delle presenti norme.



ART. 10

(Rivendita presso strutture esercenti l'attività recettiva)

Per la rivendita in alberghi, pensioni ed altri complessi turistico-ricettivi non è prevista alcuna autorizzazione se essa viene effettuata solo nei locali accessibili esclusivamente alla clientela. In ogni caso occorrerà porre in vendita una varietà di pubblicazioni che assicuri parità di trattamento alle maggiori testate nazionali, regionali e locali.

ART. 11

(Applicabilità di altre norme)

Per l'eventuale necessità dell'applicazione di norme di carattere generale, non espressamente indicate o richiamate nel presente piano, si rinvia al disposto dell'art. 7 della legge n° 67/87.

ART. 12

(Norme transitorie)

Per gli esercizi esistenti alla data di adozione del piano, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 concernenti la superficie minima dei locali di vendita.

ART. 13

(Esame delle domande)

Per i previsti pareri e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione amministrativa le domande saranno esaminate dopo l'adozione del piano da parte del Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo e dopo che lo stesso diventerà esecutivo ad ogni effetto di legge.